

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1532 del 24/03/2023
Oggetto	D. Lgs 152/2006 - art. 208, comma 15. Ditta Molinari F.Ili s.r.l. di Castel San Giovanni (PC) - Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3803 del 18/07/2017 per la gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1532 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. Lgs 152/2006 - art. 208, comma 15. Ditta Molinari F.lli s.r.l. di Castel San Giovanni (PC) - Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3803 del 18/07/2017 per la gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale n. 5 del 01/06/2006, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge n. 13 del 30/07/2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 07/04/2014, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Vista la seguente documentazione:

- l'autorizzazione n. DET-AMB-2017-3803 del 18/07/2017 con la quale la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio) dell'Arpae di Piacenza, ha rinnovato, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006, fino al 15/06/2022, alla ditta Molinari F.lli s.r.l., l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile marca REV srl - modello ZEFFIRO GCV 80 - numero matricola 11229;
- l'istanza presentata dalla ditta Molinari F.lli S.r.l. con nota del 19/05/2022 (assunta al prot. Arpae n. 83839 di pari data) di rinnovo dell'autorizzazione vigente con modifiche inerenti l'adeguamento dell'attività all'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in relazione all'applicazione della disciplina End of Waste, per un periodo di 5 anni;
- la nota di questo Servizio del 06/06/2022 (prot. Arpae n. 92587), con cui si richiedevano integrazioni documentali necessarie ai fini della procedibilità dell'istanza;
- la nota della Ditta del 20/06/2022 (assunta al prot. Arpae n. 101755 di pari data), inerente alla richiesta di proroga del termine della presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- la nota prot. Arpae n. 104042 del 23/06/2022 con cui questo Servizio ha riscontrato positivamente la richiesta di proroga;
- le integrazioni trasmesse dalla Ditta, con nota del 26/07/2022 (assunta al prot. Arpae n. 125183 del 28/07/2022);
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 145788 del 07/09/2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima e contestualmente è stata convocata la Conferenza di servizi, che si è riunita nelle sedute del 23/09/2022 e del 27/02/2023;
- il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 23/09/2022 trasmesso agli Enti e alla Ditta con prot. Arpae n. 157205 del 27/09/2022;
- la richiesta di integrazioni inoltrata alla Ditta, da parte di questo Servizio, con nota prot. Arpae n. 168857 del 14/10/2022;
- le integrazioni trasmesse dalla Ditta, con nota del 27/10/2022 (assunte al prot. Arpae n. 179291 in data 02/11/2022);
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 186066 del 11/11/2022, con cui è stata convocata la Conferenza di servizi per il giorno 30/11/2022 (seconda seduta);

- le integrazioni volontarie trasmessa dalla Ditta con nota del 24/11/2022 (assunta al prot. Arpae n. 194407 in data 25/11/2022);
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 195937 del 29/11/2022, con cui è stato sospeso il procedimento e sono stati annullati i lavori della Conferenza già programmati, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo D.M. n. 152/2022 del 22/10/2022 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto e dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art.184-ter comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i."* a far data dal 04/11/2022 che trovando applicazione nelle istanze in corso, ha richiesto da parte del SAC un'ulteriore integrazione della documentazione presentata per adeguamento al D.M. n. 152/2022;
- la nota della Ditta del 07/02/2023 (assunta al prot. Arpae n. 22921 del 08/02/2023) con la quale veniva trasmessa la documentazione integrativa di adeguamento al D.M. 152/2022 e nella quale ha dichiarato la volontà di stralciare i codici EER 101203-101399-170802 in sede di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, *"in previsione dell'adeguamento dell'autorizzazione al nuovo Decreto n. 152 del 27 settembre 2022, in quanto non ricompresi nell'elenco dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato di cui all'allegato 1 tabella 1 dello stesso Decreto"*;
- la nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 26071 del 13/02/2023, con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (seconda seduta) per il giorno 27/02/2023;
- i contributi istruttori conclusivi con prescrizioni:
 - del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza acquisito al prot. Arpae n. 33750 del 21/02/2023;
 - di ATERSIR acquisito prot. Arpae n. 31582 il 22/02/2023;
- il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi in data 27/02/2023, trasmesso agli Enti e alla Ditta con prot. Arpae n. 35460 del 28/02/2023;

Considerato che la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'istanza nel rispetto delle prescrizioni disposte nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifica dell'atto autorizzatorio vigente;

Avuto presente che la ditta Molinari F.lli s.r.l. risulta in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 rilasciate dall'organismo di certificazione OMNIcert NB in data 22/12/2022 (Certificato n. 0123 e n. 0214) attestanti il possesso dei requisiti per la gestione/recupero dei rifiuti inerti ai sensi del D.M. 152/2022;

Acquisita in data 09/03/2023 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta Molinari F.lli s.r.l., ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge n. 447 del 26.10.1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia ambientale"*;
- le linee guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs n.152/2006 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc.n.156/22;
- il D.M. n. 152/2022 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006"*;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rinnovo con modifica dell'autorizzazione rilasciata alla Ditta Molinari s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3803 del 18/07/2017, relativa alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) accogliere l'istanza del 19/05/2022 (assunta al prot. Arpae n. 83839 di pari data) e rinnovare con modifiche fino al **28/03/2028**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, alla ditta Molinari F.lli s.r.l. (C.F./P.IVA - 00219790334) avente sede legale in Comune di Castel San Giovanni (PC), via A.Vespucci n. 22, l'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3803 del 18/07/2017 e s.m.i., alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;

2) stabilire che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. la tipologia dei rifiuti per i quali ammessa l'operazione di recupero R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

- **010408** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **010410** polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **010413** rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli della voce 010407;
- **101201** scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico;
- **101206** stampi di scarto;
- **101208** scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- **101311** rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- **170101** cemento;
- **170102** mattoni;
- **170103** mattonelle e ceramiche;
- **170107** miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche da quelli di cui alla voce 170106;
- **170302** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- **170504** terre e rocce diverse di quelle di cui alla voce 170503;
- **170508** pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
- **170904** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;

Tab.1 - Tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione con riferimento al D.M. 152/2022

Normativa di riferimento per recupero EoW	Codice rifiuto EER	Descrizione	Potenzialità totale annua di recupero (R5) (t/anno)
D.M. 152/2022 e norme UNI di settore	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli della voce 010407	50.000
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli della voce 010407	
	101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	
	101206	stampi di scarto	
	101208	scarti di ceramica,mattoni,mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 10 13 10	
	170101	cemento	
	170102	mattoni	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170107	miscugli di cemento,mattoni, mattonelle e ceramiche da quelli di cui alla voce 17 01 06	
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	
	170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso, diverso da quello di cui alla voce 170507	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	

- b. la capacità dell'impianto non potrà superare le **950** t/giorno e le **50.000** t/anno totali di rifiuti da sottoporre al trattamento;
- c. l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte

del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

- d. l'attività di trattamento potrà essere svolta presso i produttori/detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti;
- e. nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, il materiale End of Waste e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi;
- f. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse di polveri, che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato quali, ad esempio, la nebulizzazione con acqua in fase di trattamento e la periodica bagnatura di tutte le zone costituenti l'impianto;
- g. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;
- h. per i rifiuti di cui ai cod. EER 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010410, 010413, 101311, che prevedono la transcodifica con codici specchio riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- i. i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali EoW;
- j. presso le aree di quarantena dei rifiuti già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione nonché nelle aree di deposito degli EoW dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- k. i vari lotti EoW non dovranno superare i 3000 m³ ed i 4 m di altezza e dovranno essere seguiti dalla dichiarazione di conformità (DDC) di cui all'Allegato 3 al D.M. 152/2022. Dovranno, inoltre, risultare fisicamente separati; dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra le basi dei cumuli;
- l. qualora il risultato analitico del test di cessione evidenzia, sui lotti di EoW prodotti, superamenti entro un valore inferiore del 30% dei limiti di legge, il lotto non conforme potrà essere rilavorato. Il predetto limite del 30%, ai fini della possibile rilavorazione, non deve ritenersi valido per il parametro amianto (che dovrà sempre risultare conforme ai limiti previsti);
- m. in caso di non conformità dei lotti di EoW prodotti rispetto alle caratteristiche prestazionali che il materiale trattato riciclato deve avere rispetto alle relative norme UNI, la rilavorazione del materiale non conforme potrà essere eseguita solo per superamenti ≤ 40% del limite, secondo le stesse procedure indicate al punto precedente;
- n. il reimpiego dei lotti di cui al punto precedente dovrà avvenire entro 2 anni dalla data del rilascio della Dichiarazione di Conformità. Qualora tale termine risulti superato, tali materiali dovranno essere considerati rifiuti e sottoposti al relativo regime normativo;
- o. i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R5 che cessano di essere qualificati rifiuti e diventano aggregati recuperati devono essere utilizzati secondo le norme di utilizzo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. 152/2022;
- p. deve essere correttamente compilato in ogni sua parte un "registro di produzione" (vidimato dagli uffici Arpae). In particolare in tale registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, il materiale prodotto e la relativa quantità, il numero del lotto, le date di avvio e termine della produzione del lotto stesso, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, la destinazione del materiale End of Waste ottenuto;

- q. per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) devono essere predisposti idonei contenitori, identificati tramite idonea cartellonistica indicante il codice EER, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti devono essere gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- r. al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. Le modalità di ripristino dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna;
- s. le eventuali acque di dilavamento e meteoriche derivanti dai cumuli dei rifiuti di cui al cod. EER 170302 non possono essere utilizzate per la bagnatura degli inerti ma dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuti;
- t. in fase di comunicazione di attività delle singole campagne dovrà essere prodotta la descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche (regimazione, collettamento e trattamento);
- u. in fase di comunicazione di attività delle singole campagne, come previsto dalla Legge quadro del 26/10/1995, n. 447, e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i., dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora dettati dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune o dalle vigenti disposizioni in materia; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori sensibili oppure, trattandosi di attività temporanea dovrà essere richiesta apposita deroga al Comune, così come previsto dalla D.G.R. n. 45 del 21/01/2002;
- v. nel caso in cui la campagna di attività venga svolta in prossimità di captazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato (pozzi ad uso idropotabile) dovrà essere prodotta la seguente documentazione che dovrà essere valutata da ATERSIR/IRETI:
 - cartografia con la precisa indicazione dell'area oggetto di intervento;
 - relazione tecnica che descriva, qualora ve ne siano, le interazioni dell'impianto con le dotazioni impiantistiche del SII e che dettagli tutte le azioni di mitigazione previste.

3) stabilire che il titolare della presente autorizzazione, prima dell'inizio delle singole campagne di attività, fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a V.I.A., dovrà comunicare ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - D. Lgs 152/06 - all'Arpae, secondo le modalità fornite da Arpae stessa nell'apposita modulistica, le specifiche informazioni complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673 qualora l'attività venga svolta nel territorio dell'Emilia Romagna), anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26/10/1995, n. 447 secondo la disciplina vigente, nel territorio dell'Emilia-Romagna, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21/9/2020 n. 1197;
- nel caso in cui la comunicazione di campagna di attività sia svolta nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;

4) stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

5) quantificare la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in € **150.000,00** (€ 250.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero con riduzione del 40% in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

6) dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

7) evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **28/03/2030**);

8) precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

9) riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

10) dare atto inoltre che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

11) stabilire infine che il presente provvedimento viene trasmesso ad ISPRA ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septies del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;

12) trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Castel San Giovanni, al Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Piacenza/Castel San Giovanni, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;

13) dare atto infine che gli allegati qui acclusi denominati "Allegato 1 - Tabella riepilogativa", "Allegato 2 - Scheda 1" e "Allegato 3 - Scheda 2" sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

14) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Anna Callegari**

;

Allegato 1 - Tabella riepilogativa

	Codice EER	Descrizione	Operazioni autorizzate	EoW ottenuti Riferimento normativa	Caratteristiche tecniche ambientali ed utilizzo EoW
1	170504	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	Aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 152/2022	Vedi Scheda 1 Allegato 1 lett. d) e Allegato 2 lett. a),b),c),d),e) del D.M. 152/2022
2	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voci 101309 e 101310	R5	Aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 152/2022	Vedi Scheda 2 Allegato 1 lett. d) e Allegato 2 lett. a),b),c),d),e) del D.M. 152/2022
	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903			
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			
	101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione inferiore a 10% in peso			
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			

Allegato 2 - Scheda 1

Rifiuti (codici EER)	170504 - Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	Rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione non pericolosi conformi a quanto previsto dall'Allegato 1, lett. a) del D.M. n. 152/2022. Si escludono le "terre e rocce" provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa	verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE; verifica documentale, controllo visivo ed eventuali controlli supplementari previsti alla lettera b) dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/2022.
Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5	cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica); lavorazione (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura ecc.); separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. n. 152/2022.
Caratteristiche prestazionali della materia prima secondaria prodotta (EoW)	aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 152/2022.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	l'aggregato recuperato è utilizzato per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lett. a), b) ,c), d), e) del D.M. n. 152/2022.
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. n. 152/2022 in riferimento alle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.
Produzione EoW: verifica documentale	Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della Ditta; acquisizione certificati analitici o loro esecuzione; le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 152/2022; dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 152/2022.
Verifica analitica di conformità EoW	destinazione ed utilizzo del prodotto ottenuto secondo i risultati ed i rispettivi limiti di valore di CSC indicati in Tabella 1 - colonna A - o colonna B - Allegato 5 negli allegati alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) del D.M. n. 152/2022.
Lotto di produzione	numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art.5 c. 2 del D.M. n. 152/2022; lotto con dimensioni massime di 3.000 mc corrispondenti in peso a circa 4.500 t; tempo di conservazione nel quale il prodotto non perde le proprie caratteristiche indicato in 2 anni dalle verifiche analitiche di conformità.
Note	Si precisa che una volta verificati gli esiti della caratterizzazione in ingresso, verrà garantita durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto la netta separazione fra le due tipologie individuate (colonna A e colonna B) utilizzando idonea separazione, idonea cartellonistica e quanto altro necessario al fine di evitare la miscelazione dei due prodotti.

Allegato 3 - Scheda 2

Rifiuti (codici EER)	<p>170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voci 101309 e 101310</p> <p>101311 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>170101 - Cemento</p> <p>170102 - Mattoni</p> <p>170103 - Mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170904 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903</p> <p>010408 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010410 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101201 - Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>101206 - Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione inferiore a 10% in peso</p> <p>101208 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>170508 - Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p>
Tipologia e caratteristiche rifiuto in ingresso	Rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione non pericolosi conformi a quanto previsto dall'Allegato 1, lett. a) del D.M. n. 152/2022.
Analisi di accettazione al trattamento ai fini dell'omologa	<ul style="list-style-type: none"> • verifica di non pericolosità e corretta classificazione del rifiuto, ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014 e della Decisione della Commissione 2014/955/UE; • verifica documentale, controllo visivo ed eventuali controlli supplementari previsti alla lettera b) dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/2022.
Tecniche di trattamento ed operazioni di recupero R5	<ul style="list-style-type: none"> • cernita e separazione manuale delle frazioni indesiderate (materiali leggeri, corpi opachi carta/legno/plastica); • lavorazione (R5) mediante impianto autorizzato (cernita, separazione e frantumazione/vagliatura ecc.); • separazione della frazione metallica mediante deferrizzatore magnetico a nastro; <p>Il processo di recupero avviene nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. n. 152/2022.</p>
Caratteristiche prestazionali della materia prima secondaria prodotta (EoW)	<ul style="list-style-type: none"> • aggregato recuperato conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 152/2022.
Utilizzo del prodotto ottenuto (EoW)	<ul style="list-style-type: none"> • l'aggregato recuperato è utilizzato per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 alle lett. a), b), c), d), e), f) del D.M. n. 152/2022.
Riferimenti alla legislazione e normativa di settore che disciplina le caratteristiche del prodotto ed il suo impiego	<ul style="list-style-type: none"> • Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. n. 152/2022 in riferimento alle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.
Produzione EoW: verifica documentale	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione della documentazione atta ad applicare il sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 in possesso della Ditta; • acquisizione certificati analitici o loro esecuzione; • le destinazioni dei materiali EoW ottenuti conformi a quanto previsto esclusivamente nell'Allegato 2 del D.M. n. 152/2022; • dichiarazione di conformità del lotto di produzione (DDC) come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.M. n. 152/2022.
Verifica analitica di conformità EoW	<ul style="list-style-type: none"> • per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 e 3 dell'Allegato 1 punto d) del D.M. n. 152/2022.
Lotto di produzione	<ul style="list-style-type: none"> • numerazione univoca di ogni lotto accompagnata dalla dichiarazione di conformità (DDC) come previsto dall'art.5 c. 2 del D.M. n. 152/2022; • lotto con dimensioni massime di 3.000 mc corrispondenti in peso a circa 4.500 t; • tempo di conservazione nel quale il prodotto non perde le proprie caratteristiche indicato in 2 anni dalle verifiche analitiche di conformità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.